



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

PROVINCIA DI TORINO

CAP. 10050 - Tel. 011 96 39 929- 011 96 39 930 - FAX 011 96 40 406

E-mail: segreteria@comune.santantoninodisusa.to.it

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(Legge 23.12.2014 n. 190 - articolo 1 commi 611 e seguenti)

Sant'Antonino di Susa
31.03.2015

IL SINDACO
F.to Susanna PREACCO

INTRODUZIONE GENERALE

1. Premessa

La legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) all'art. 1 comma 611, dopo aver richiamato espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società", dispone che, *"allo scopo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015"*.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *"processo di razionalizzazione"*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

La disposizione trae diretta ispirazione dal "Rapporto Cottarelli" (7 agosto 2014), elaborato in attuazione dell'art. 23 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale norma, nell'affidare al Commissario straordinario il compito di predisporre, entro il 31 luglio 2014, *anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, stabiliva, al comma 1-bis, che "Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015".

Secondo lo studio del Commissario alla *"spending review"* la razionalizzazione delle società partecipate deve operare su quattro diversi cardini:

- il primo consiste nel ridurre l'ambito di intervento delle partecipate ai soli casi in cui le stesse operino in relazione al perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante;
- il secondo si concretizza nella introduzione di vincoli diretti sulle partecipazioni, quali quelli sulle partecipazioni indirette, sulle partecipazioni inferiori ad una percentuale significativa del capitale societario, sulle partecipate con un numero di dipendenti e di fatturato irrisorio, sulle partecipazioni in perdita prolungata e sulle partecipazioni dei piccoli comuni;
- il terzo cardine è relativo alla trasparenza;
- il quarto appare diretto a proporre una strategia di efficienza delle società partecipate, mediante l'adozione di costi standard, di aggregazione di partecipate per lo sviluppo di economie di scala. Questo ultimo punto, peraltro, comporta una attività di armonizzazione e coordinamento con

quanto previsto nel comma 609, dell'art. 1 della legge 190/2014, il quale intende promuovere non solo forme di aggregazione ma anche un'apertura al mercato concorrenziale, non sempre coerente con le esigenze di miglioramento della qualità del servizio.

Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 611 a 614 della legge 190/2014, rappresentano dunque l'attuazione del rapporto Cottarelli, attuazione che dovrà avvenire attraverso l'approvazione di un Piano di razionalizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Il legislatore statale non ha previsto disposizioni immediatamente prescrittive ma ha introdotto alcuni criteri di massima, rimandando la concreta individuazione di misure più incisive agli specifici piani la cui adozione è rimessa alle singole amministrazioni. Ma se tale flessibilità risulta apprezzabile e in qualche misura necessaria per garantire autonomia decisionale agli Enti, non deve essere trascurato il rischio che tali piani non siano in realtà in grado di raggiungere l'obiettivo desiderato, anche in considerazione del fatto che spesso, a maggior ragione per i piccoli Enti, le scelte di razionalizzazione devono tener conto delle esigenze che hanno condotto alla costituzione di società, alle difficoltà di gestire direttamente e singolarmente i servizi affidati e in ultimo all'effettivo potere che l'Amministrazione sarà in grado di esercitare all'interno delle società medesime.

La norma, pur citando anche le partecipazioni indirette, non indica criteri precisi per l'inserimento delle stesse nei piani di razionalizzazione.

2. Modalità e tempi del Piano e della successiva rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, sia dirette che indirette. Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni ha avvio dal 1° di gennaio del 2015, e deve portare alla riduzione delle partecipazioni entro il 31 di dicembre del medesimo anno.

Il piano deve precisare quali sono le modalità e i tempi di attuazione e deve, altresì, indicare in specifico i risparmi che verranno conseguiti in quanto la riduzione delle partecipazioni non è un obiettivo valido di per sé, ma è evidentemente legato alla necessità di contenimento della spesa. Lo stesso deve contenere una relazione tecnica.

Il piano dovrà essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito dell'amministrazione.

La pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) per rendere gli atti disponibili al controllo sociale attivabile dalla cittadinanza.

Successivamente, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti che dovrà essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, dovrà essere sottoposta a pubblicazione obbligatoria, agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013), nel sito dell'amministrazione stessa.

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Secondo la previsione di cui all'art. 1 comma 612 della richiamata Legge 190/2014, il Piano di questo Comune viene adottato dal Sindaco e sottoposto successivamente al Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi generale e della competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*", di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL D. Lgs. 267/2000.

3. Attuazione del Piano di razionalizzazione

Approvato il piano, questo sarà attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno, ove ne ricorrano i presupposti, prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e

di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*. Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie dirette

Il Comune di Sant'Antonino di Susa partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

SMAT Società Metropolitana Acque Torino s.p.a.

La società ha ottenuto dal 2004, con la Società ACEA di Pinerolo, da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Torinese (ATO 3) l'affidamento della gestione di tutto il ciclo dell'acqua sul territorio dell'ATO 3. La società svolge il ruolo di gestore unico *in house* del servizio idrico integrato nell'ATO 3 TORINESE.

Il Comune di Sant'Antonino di Susa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70/2005 ha approvato lo Statuto e la convenzione istitutiva e deliberato a conseguente partecipazione azionaria dello 0,00008% acquisendo la qualità di socio SMAT per il servizio idrico integrato.

SMAT Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. partecipa nelle seguenti società:

- RISORSE IDRICHE s.p.a. (partecipazione SMAT 91,62% - Comune di Sant'Antonino di Susa 0,00007%). La Società opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato ed ha ricevuto in conferimento dalla Capogruppo, con effetti dal 1° gennaio 2005, il ramo d'azienda relativo ai servizi di progettazione nello specifico intendimento di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del SII con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d'Ambito.
- AIDA AMBIENTE s.r.l. (partecipazione SMAT 51% - Comune di Sant'Antonino di Susa 0,00004%). La Società, in quanto operante in modo sistematico e unitario nell'ambito di gruppo con la Controllante e pertanto soggetta alla direzione e coordinamento di quest'ultima ai sensi degli artt. 2359 e 2497 c.c., ha per oggetto la gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito dalla Capogruppo quale Gestore Unico d'Ambito, nonché la gestione di rifiuti liquidi quali definiti dalle vigenti norme.
- SCA s.r.l. (partecipazione SMAT 51% - Comune di Sant'Antonino di Susa 0,00004%). Il core business di Società Canavesana Acque consiste nella gestione operativa degli impianti deputati alla captazione e alla distribuzione della risorsa idropotabile, al collettamento fognario ed alla depurazione finale dei reflui da restituire all'ambiente, nonché del rapporto diretto con la clientela servita.
- Società ACQUE POTABILI s.p.a. (partecipazione SMAT 30,85% - Comune di Sant'Antonino di Susa 0,00002%). La Società ha per oggetto lo svolgimento diretto o indiretto delle seguenti attività: derivare, produrre e trattare acque potabili ed altre acque per condurle e distribuirle ad uso domestico, pubblico ed industriale; assumere, in proprio o per conto terzi, pubblici e privati, lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisto e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento; riciclaggio di rifiuti solidi urbani e/o speciali, impianti idroelettrici e simili, attività irrigue e agricole, svolto singolarmente o nell'ambito di gestione di ciclo idrico integrato, il trasporto di cose in conto terzi, e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale dianzi indicati, siano essi pubblici o in libero mercato, ed in genere di pubblici servizi. La Società potrà altresì acquistare, costruire, amministrare, vendere, locare immobili in genere contrarre leasing immobiliari e mobiliari.

ACSEL spa

Il Comune partecipa - con una quota del 4,80% - ad Acsel s.p.a. che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento. La società è a capitale interamente pubblico.

III - IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il piano di razionalizzazione deve perseguire l'obiettivo di contenere i costi, avendo verificato l'opportunità di contrarre le partecipazioni in società che non perseguono fini essenziali per l'Ente o non forniscono servizi di interesse pubblico.

Il contenimento dei costi di funzionamento delle società, può attuarsi anche attraverso il riassetto degli organi amministrativi e degli organi di controllo societari, delle strutture aziendali, con la eventuale contestuale riduzione delle remunerazioni e dei costi delle medesime.

Tale riassetto da un lato, potrà portare quindi, alla riduzione del numero delle società partecipate con le procedure di liquidazione, di fusione o internalizzazione dei servizi, dall'altro lato potrà realizzarsi con l'utilizzo di processi di riorganizzazione aziendale tendenti a ridurre le spese di produzione e le spese generali di funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti.

Un cenno a parte meritano le società che svolgono attività di servizi a favore degli Enti locali (società in house e strumentali) che presentano spesso una percentuale di costi del personale molto elevati.

Il Piano non può prescindere dalle caratteristiche giuridiche ed economiche di ogni singola partecipazione societaria. Per tale ragione si è cercato di descrivere le partecipazioni societarie più importanti allo scopo di verificare la convenienza economica al loro mantenimento o alla loro dismissione. La descrizione economica si realizza nel piano attraverso l'analisi dei principali indicatori tratti dai bilanci consuntivi degli esercizi 2011-2012-2013.

SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO s.p.a.

Quota di partecipazione	0,00008%	
Durata	17/02/2000 - 31/12/2050	
Oggetto sociale	Gestione del servizio idrico integrato	
Funzioni svolte	Servizio idrico integrato.	
Tipologia di attività	Gestione dei servizi pubblici locali	
Capitale Sociale	€ 412.768,72	
Valore della produzione	2011	€ 288.507.728
	2012	€ 292.902.593
	2013	€ 355.252.547
Patrimonio Netto	2011	€ 389.779.302
	2012	€ 397.344.960
	2013	€ 428.565.562
Utile d'esercizio	2011	€ 26.213.143
	2012	€ 23.268.607
	2013	€ 42.825.467
Indebitamento	2011	€ 378.874.812
	2012	€ 426.322.818
	2013	€ 469.136.402

Numero dipendenti	848 e 9 dirigenti
Numero Amministratori	5
Partecipazioni	RISORSE IDRICHE s.p.a. 91,62% - Comune di Sant'Antonino di Susa 0,00007%; AIDA AMBIENTE s.r.l. (partecipazione SMAT 51% - Comune di Sant'Antonino di Susa 0,00004%; SCA s.r.l. (partecipazione SMAT 51% - Comune di Sant'Antonino di Susa 0,00004% SOCIETA' ACQUE POTABILI s.p.a. (partecipazione SMAT 30,85% - Comune Sant'Antonino di Susa 0,00002%) Le società del gruppo svolgono attività di gestione di segmenti del ciclo idrico integrato nonché la gestione di rifiuti liquidi, il collettamento fognario, la depurazione finale dei reflui, lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisto e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature.
Azioni di Razionalizzazione	La Società SMAT spa, per quanto riguarda le società del gruppo, ha in corso un processo di aggregazione e riorganizzazione, sulla base di un Piano industriale in fase di approvazione e di un Piano Economico Finanziario.
Ragioni del mantenimento	La società SMAT s.p.a. svolge il ruolo di gestore unico "in house" del servizio idrico integrato nell'ATO 3 TORINESE. La società nel territorio del Comune di Sant'Antonino di Susa gestisce per ore solo i servizi pubblici di interesse generale di fognatura e depurazione fornendo una gestione rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia, consente interventi sulla qualità dei servizi resi. E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà in questa società, peraltro per una quota decisamente minoritaria pari allo 0,00008%.

ACSEL s.p.a

Quota di partecipazione	4,80 %	
Durata	29/03/2004- 31/12/2050	
Oggetto sociale	Gestione servizio idrico integrato, gestione dei rifiuti di ogni genere e natura (raccolta, trasporto, trattamento e conferimento dei rifiuti speciali e assimilabili agli urbani) gestione di discariche, servizi ambientali, nettezza urbana, bonifiche	
Funzioni svolte	ACSEL spa opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo, recupero energia anche attraverso aziende controllate.	
Tipologia di attività	Gestione dei servizi pubblici locali	
Capitale Sociale	€ 120.000	
Valore della produzione	2011	€ 15.850.529
	2012	€ 17.364.654
	2013	€ 17.644.953
Patrimonio Netto	2011	€ 12.941.293
	2012	€ 13.697.293
	2013	€ 14.576.073

Utile d'esercizio	2011	€ 97.954
	2012	€ 74.076
	2013	€ 878.779
Indebitamento	2011	€ 10.846.113
	2012	€ 8.997.023
	2013	€ 7.370.072
Numero dipendenti	86	
Numero Amministratori	5	
Partecipazioni		
Azioni di Razionalizzazione		
Ragioni del mantenimento	La società gestisce nella forma <i>in house providing</i> i servizi pubblici locali sopra descritti, consentendo all'Ente locale socio – a seconda dei servizi – un abbattimento dei costi, e il controllo (e conseguente possibilità di intervento) sulla pianificazione e sulla qualità dei servizi resi.	

Conclusioni

Il Comune di Sant'Antonino di Susa dopo aver effettuato l'analisi su riportata, ritiene che non ricorrano i presupposti né per l'eliminazione delle società a cui partecipa, né per la vendita di quote societarie.

Infatti le società partecipate hanno come scopo il raggiungimento di compiti istituzionali e comunque garantiscono servizi di interesse pubblico.

Fra le partecipate direttamente non si evidenziano casi di società con oggetto analogo o simile né vi sono società composte da soli amministratori o nelle quali gli amministratori sono in numero superiore a quello dei dipendenti. I dati economico finanziari rilevati e riportati in sintesi danno conto della situazione positiva delle società che non prefigura alcuna problematica anche in prospettiva per l'Ente.

Per quanto sopra illustrato, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, in tali società, per le quali non è ipotizzabile, per ragioni di efficienza ed economicità, l'eliminazione o la vendita delle quote, in considerazione del fatto che i servizi alle medesime affidate non possono essere gestiti ed erogati direttamente dall'Ente medesimo.